

Il Reddito di cittadinanza e l'assegno di ricollocazione

Beati i primi

Franco Pesaresi, | 25 marzo 2019

In base al D.L. 4/2019, i beneficiari del RdC, fino al 31 dicembre 2021, riceveranno in automatico l'**Assegno di ricollocazione (AdR)**.

L'assegno di ricollocazione

L'assegno di ricollocazione, istituito dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2015 (Jobs Act), è riconosciuto ai soggetti disoccupati percettori della NASpI (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego), la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, e, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 136, L. 205/2017), anche ai lavoratori coinvolti negli Accordi di ricollocazione rientranti negli ambiti e profili a rischio di esubero previsti dall'Accordo stesso.

L'AdR consiste in una somma graduata in funzione del profilo personale di occupabilità. L'importo non viene percepito dal beneficiario ma è spendibile presso i centri per l'impiego o i servizi accreditati scelti dal disoccupato titolare dell'assegno di ricollocazione per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Il servizio ha una durata di sei mesi (prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero suo ammontare) e deve essere richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere una serie di attività indicate nella tabella 1. Con delibera 14/2018, il CdA dell'Anpal ha definito l'ammontare dell'assegno, compreso tra 250 e 5.000 euro.

Le disposizioni del D.L. 4/2019

Il beneficiario del RdC, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'Anpal l'assegno di ricollocazione (AdR) da spendere presso i centri per l'impiego o presso le Agenzie per il lavoro accreditate. A pena di decadenza dal beneficio del RdC, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'AdR, i beneficiari devono scegliere il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, che ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; se entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si attiva nella ricollocazione del beneficiario, questo deve rivolgersi ad altro soggetto erogatore.

Il Siupl (Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro istituito dall'Anpal per il coordinamento dei centri per l'impiego) dà immediata comunicazione dell'utilizzo dell'AdR presso un soggetto accreditato al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il Lavoro.

Inoltre, si dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai disoccupati percettori di NASpI e disoccupati da più di quattro mesi il che sembrerebbe una ingiustizia almeno nel caso in cui gli stessi percettori e disoccupati non rientrino tra i beneficiari del RdC.

Cambia radicalmente anche il sistema di assegnazione dell'AdR: mentre il Jobs Act (d.lgs 150/2015) assegna ai lavoratori (percettori di Naspi) la facoltà di richiedere l'assegno di ricollocazione, il decreto sul RdC prevede che l'Anpal lo assegni automaticamente a tutti i beneficiari del RdC inviati al Centro per l'impiego.

Come si può verificare nella tabella 1 le azioni da intraprendere con l'ausilio dell'AdR sono diverse. Ma in gran parte sono

sovrapponibili a quelle del Patto per il lavoro del beneficiario del RdC che viene inviato al Centro per l'impiego. Ambedue i percorsi prevedono del personale per l'accompagnamento, la ricerca attiva del lavoro, eventuali corsi di riqualificazione professionale, l'accettazione di proposte di lavoro congrue (Cfr. Tab.1). Nel caso in cui i soggetti gestori dei due percorsi siano diversi (Cpi e Apl), il beneficiario deve ripetere le stesse attività con ambedue i soggetti [note] ipotesi più frequente. [/note]? Nel caso in cui i due percorsi siano gestiti dal Centro per l'impiego, il beneficiario deve realizzarli con due operatori diversi?

Tab. 1 - Gli adempimenti del Patto per il lavoro e dell'Assegno di ricollocazione

PATTO PER IL LAVORO

E' previsto l'affiancamento di un **navigator** al soggetto beneficiario per lo svolgimento delle varie attività previste del patto per il lavoro.

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE

E' previsto l'affiancamento di un **tutor** al soggetto beneficiario.